

TESTO UFFICIALE
TEXTE OFFICIEL

PARTE PRIMA

LEGGI E REGOLAMENTI

Legge regionale 8 aprile 2002, n. 2.

Aumento di spesa per l'applicazione della legge regionale 30 novembre 2001, n. 34 (Nuova disciplina dell'artigianato. Abrogazione di leggi regionali in materia di artigianato).

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

Art. 1
(Aumento di spesa)

1. L'onere derivante dall'applicazione della legge regionale 30 novembre 2001, n. 34 (Nuova disciplina dell'artigianato. Abrogazione di leggi regionali in materia di artigianato) è incrementato di euro 233.315,00 per l'anno 2002 e di annui euro 221.430,00 a decorrere dall'anno 2003.

Art. 2
(Disposizioni finanziarie)

1. Il maggiore onere di cui all'articolo 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2002 e del bilancio pluriennale per gli anni 2002/2004 nell'obiettivo programmatico 1.3.2. (Comitati e commissioni), al capitolo 20420 (Spese per il funzionamento dei comitati e commissioni), per le finalità di cui all'articolo 14 della l.r. 34/2001, e nell'obiettivo programmatico 2.2.2.10. (Interventi promozionali per l'artigianato), al capitolo 47555 (Spese per attività di formazione imprenditoriale e di aggiornamento tecnico-professionale delle imprese artigiane e per l'attuazione di progetti di bottega-scuola e di apprendimento delle tecniche di mestieri artigianali), per le finalità di cui all'articolo 5 della l.r. 34/2001, e al capitolo 47560 (Spese per la revisione annuale dell'albo delle imprese artigiane), per le finalità di cui all'articolo 10 della l.r. 34/2001, e si provvede mediante utilizzo dei seguenti stanziamenti iscritti nell'obiettivo programmatico 2.2.2.10.:

PREMIÈRE PARTIE

LOIS ET RÈGLEMENTS

Loi régionale n° 2 du 8 avril 2002,

portant augmentation de la dépense prévue aux fins de l'application de la loi régionale n° 34 du 30 novembre 2001 (Nouvelle réglementation de l'artisanat et abrogation de lois régionales en la matière).

LE CONSEIL RÉGIONAL

a approuvé ;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

promulgue

la loi dont la teneur suit :

Art. 1^{er}
(Augmentation de dépense)

1. La dépense prévue aux fins de l'application de la loi régionale n° 34 du 30 novembre 2001 (Nouvelle réglementation de l'artisanat et abrogation de lois régionales en la matière) est augmentée de 233 315,00 euros au titre de l'an 2002 et de 221 430,00 euros par an à compter de 2003.

Art. 2
(Dispositions financières)

1. La dépense supplémentaire visée à l'article 1^{er} de la présente loi est couverte dans la partie dépenses du budget prévisionnel 2002 et du budget pluriannuel 2002/2004 de la Région dans le cadre de l'objectif programmatique 1.3.2. (Comités et commissions), chapitre 20420 (Dépenses pour le fonctionnement des comités et des commissions) pour ce qui est des buts visés à l'art. 14 de la LR n° 34/2001, ainsi que dans le cadre de l'objectif programmatique 2.2.2.10 (Mesures de promotion de l'artisanat), chapitre 47555 (Dépenses pour les activités de formation managériale et de recyclage technique et professionnel dans les entreprises artisanales ainsi que pour la réalisation de projets d'ateliers-écoles et d'apprentissage des techniques des métiers artisanaux) pour ce qui est des buts visés à l'art. 5 de la LR n° 34/2001 et chapitre 47560 (Dépenses pour la révision annuelle du registre des métiers) pour ce qui est des buts visés à l'art. 10 de la LR n° 34/2001 ; ladite dépense est couverte par les crédits inscrits à l'objectif programmatique 2.2.2.10 comme suit :

- a) per annui 221.430,00 euro, per gli anni 2002, 2003 e 2004, mediante utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo 47555;
- b) per 11.885,00 euro, per l'anno 2002, mediante utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo 47500 (Contributi a consorzi e a società consortili per la costruzione, l'acquisto, il recupero funzionale o l'ampliamento di fabbricati destinati all'attività di imprese artigiane).

2. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di bilancio e finanze, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3
(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 8 aprile 2002.

Il Presidente
VIÉRIN

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 150

- di iniziativa della Giunta regionale (atto n. 463 del 18.02.2002);
- presentato al Consiglio regionale in data 21.02.2002;
- assegnato alla 4^a Commissione consiliare permanente in data 04.03.2002;
- assegnato alla Commissione Affari generali, per il parere di compatibilità del progetto di legge con i bilanci della Regione, in data 04.03.2002;
- esaminato dalla 4^a Commissione consiliare permanente, con parere in data 14.03.2002 e relazione del Consigliere FIOU;
- esaminato dalla 2^a Commissione consiliare permanente, con parere in data 18.03.2002;
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 03.04.2002, con deliberazione n. 2562/XI;
- trasmesso al Presidente della Regione in data 05.04.2002.

- a) Quant à 221 430,00 euros par an, au titre de 2002, 2003 et 2004, par les crédits inscrits au chapitre 47555 ;
- b) Quant à 11 885,00 euros au titre de 2002, par les crédits inscrits au chapitre 47500 (Subventions à des consortiums et à des sociétés consortiales pour la construction, l'achat, la réhabilitation ou l'extension des bâtiments destinés à accueillir des entreprises artisanales).

2. Pour l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à apporter, par délibération, les rectifications du budget nécessaires, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget et de finances.

Art. 3
(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial de la Vallée d'Aoste et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.

Quiconque est tenu de l'observer et de la faire observer comme loi de la Région autonome Vallée d'Aoste.

Fait à Aoste, le 8 avril 2002.

Le président,
Dino VIÉRIN

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

Projet de loi n° 150

- à l'initiative du Gouvernement régional (délibération n° 463 du 18.02.2002) ;
- présenté au Conseil régional en date du 21.02.2002 ;
- soumis à la 4^{ème} Commission permanente du Conseil en date du 04.03.2002 ;
- soumis à la Commission des affaires générales aux fins de l'avis de comptabilité du projet de loi et des budgets de la Région, en date du 04.03.2002 ;
- examiné par la 4^{ème} Commission permanente du Conseil - avis en date du 14.03.2002 et rapport du Conseiller FIOU ;
- examiné par la 2^{ème} Commission permanente du Conseil - avis en date du 18.03.2002 ;
- approuvé par le Conseil régional lors de la séance du 03.04.2002, délibération n° 2562/XI ;
- transmis au Président de la Région en date du 05.04.2002.

Le seguenti note, redatte a cura del Servizio del Bollettino ufficiale, ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, lettera «g» della legge regionale 29 maggio 1992, n. 19, hanno il solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge richiamate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE ALLA LEGGE REGIONALE
8 APRILE 2002, N. 2.

Nota all'articolo 1:

⁽¹⁾ La legge regionale 30 novembre 2001, n. 34 è stata pubblicata sul Bollettino ufficiale n. 58 del 27 dicembre 2001.

Note all'articolo 2:

⁽²⁾ L'articolo 14 della legge regionale 30 novembre 2001, n. 34 prevede quanto segue:
«(Costituzione e composizione della Commissione regionale per l'artigianato)

1. La Commissione è nominata dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di artigianato.

2. Fanno parte della Commissione:

a) nove titolari di imprese artigiane con sede legale nel territorio della Regione Valle d'Aosta da almeno tre anni designati dalle organizzazioni regionali dell'artigianato. I posti sono ripartiti tra le organizzazioni regionali dell'artigianato in misura proporzionale al numero degli iscritti accertato in relazione al numero delle quote associative versate nell'anno precedente quello di costituzione o rinnovo della Commissione. I rappresentanti delle imprese artigiane possono essere sostituiti in qualsiasi momento su richiesta motivata dell'organizzazione che li ha designati. La relativa richiesta è trasmessa al Presidente della Commissione, che provvede a darne comunicazione al dirigente della struttura regionale competente in materia di artigianato per gli adempimenti conseguenti;

b) un rappresentante di ciascuna delle organizzazioni regionali dell'artigianato;

c) un rappresentante delle organizzazioni sindacali regionali più rappresentative dei lavoratori dipendenti, designato unitariamente dalle organizzazioni medesime. In caso di mancata designazione unitaria, provvede la Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di artigianato;

d) un rappresentante della struttura regionale competente in materia di politiche del lavoro;

e) un rappresentante dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS);

f) un rappresentante dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL).

3. I compiti di segretario della Commissione sono svolti da un funzionario della struttura regionale competente in materia di artigianato.

4. La Commissione dura in carica cinque anni e svolge le proprie funzioni fino al suo rinnovo che deve avere luogo entro sei mesi dal termine del quinquennio.

5. Ai componenti della Commissione è corrisposto, per ogni giornata di seduta, un gettone di presenza pari a lire 200.000 (euro 103,29) nonché il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentate, nella misura prevista per il personale dirigente dell'Amministrazione regionale.

6. Al Presidente della Commissione è corrisposta un'indennità mensile lorda onnicomprensiva di lire 1.800.000 (euro 929,62).».

⁽³⁾ L'articolo 5 della legge regionale 30 novembre 2001, n. 34 prevede quanto segue:

«(Istruzione artigiana)

1. Al fine di assicurare un sistema di interventi formativi finalizzati all'acquisizione delle conoscenze teoriche e delle abilità pratiche necessarie per svolgere ruoli professionali nel settore artigiano, la struttura regionale competente in materia di artigianato promuove, sentite le associazioni di categoria, i corsi di istruzione artigiana nell'ambito di programmi regionali di formazione professionale garantendone l'effettuazione anche tramite rapporti di convenzione con soggetti accreditati.

2. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, stabilisce le modalità di organizzazione, la durata e le materie dei corsi di cui al comma 1.».

⁽⁴⁾ L'articolo 10 della legge regionale 30 novembre 2001, n. 34 prevede quanto segue:

«(Revisione dell'Albo)

1. La Commissione dispone, ogni cinque anni, la revisione completa dell'Albo.

2. I criteri e le modalità per la revisione dell'Albo sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di artigianato, sentita la Commissione.».